

(N. 1264)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore GIARDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1955

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati  
dell'anno accademico 1954-55.

ONOREVOLI SENATORI. — È all'esame della 6<sup>a</sup> Commissione del Senato il disegno di legge n. 1145 dal titolo: « Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni », disegno già approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso dal Presidente di questa alla Presidenza del Senato il 4 agosto 1955.

L'esame di detto disegno impegnerà probabilmente la Commissione per più sedute e qualche articolo di esso andrà certamente soggetto ad emendamenti (il che determinerà il rinvio del disegno alla Camera), come ad esempio l'articolo 1 che stabilisce che la prima sessione

degli esami di Stato verrà indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione entro l'anno 1955, termine che, per ovvi motivi, non può essere assolutamente rispettato.

Consapevole dell'attuale situazione di disagio dei giovani, mi onoro presentare pertanto al Vostro autorevole e ponderato vaglio il presente disegno di legge che estende anche ai laureati dell'anno accademico 1954-55 le disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 249, relative alla concessione dell'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 249, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1954-55.

Art. 2.

Il termine del 30 aprile 1956, di cui all'articolo 2 della legge predetta, è prorogato al 30 aprile 1957.